

EMERGENZA COVID

**NUOVO DPCM:
DOVE NON SERVE IL GREEN PASS
DAL 1° FEBBRAIO**

La lista dei negozi e le esigenze per salute, sicurezza e giustizia

**Con il nuovo Dpcm si estende l'utilizzo della
Certificazione (quella base, scaricabile anche
effettuando un tampone antigenico o molecolare)
agli uffici pubblici, in banca,
alle Poste e nei negozi,
ad esclusione di quelli dove
si vendono beni considerati essenziali.**

NON È RICHIESTO IL POSSESSO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL MEDESIMO DECRETO-LEGGE, SONO LE SEGUENTI:

ESIGENZE ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ

Per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio seguenti (la lista dei negozi dove non serve il Green Pass dal 1° febbraio):

- 1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.**
- 2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati**
- 3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.**
- 4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.**
- 5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.**
- 6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)**
- 7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.**
- 8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.**
- 9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.**

ESIGENZE DI SALUTE

Per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie (di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto (dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221).

ESIGENZE DI SICUREZZA

Per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

ESIGENZE DI GIUSTIZIA

Per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.